

10851-21



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

FAUSTO IZZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 473/2020
ALDO ACETO		CC - 04/03/2021
ANTONELLA DI STASI		R.G.N. 36457/2020
LUCA SEMERARO	- Relatore -	Motivazione Semplificata
FABIO ZUNICA		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:


(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 22/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di COSENZA

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;  
lette le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS

Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.



## RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza del 22 ottobre 2020 di rigetto degli appelli, riuniti nella procedura camerale, avverso i provvedimenti del Tribunale di Cosenza di rigetto dell'istanza di dissequestro dell'immobile della ricorrente e delle somme di denaro rinvenute nella sua abitazione.

Si deducono i vizi di violazione di legge sostanziale e processuale, l'apparenza della motivazione in risposta alle doglianze difensive. Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad affermare che le deduzioni difensive non escluderebbero l'ipotesi accusatoria, in particolare quanto all'estinzione del mutuo effettuata dall'indagato (omissis), alla disponibilità di denaro da parte della ricorrente, all'esposizione debitoria dell'indagato verso le banche. Mancherebbe la motivazione sull'accordo che sarebbe intervenuto tra l'indagato e la ricorrente, sul documentato pagamento da parte della ricorrente della somma di € 38.000.

Quanto al sequestro della somma di denaro, il Tribunale del riesame non avrebbe risposto alla richiesta subordinata di dissequestro parziale tenuto conto del rinvenimento nella casa coniugale. Il Tribunale del riesame avrebbe poi risposto solo ai motivi di appello n. 139/2020 ma non su quelli di cui all'appello riunito n. 83/2020.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge; è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante - che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell'obbligo stabilito dall'art. 125 cod. proc. pen. - e della motivazione apparente, tale cioè da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi, inidonei, a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

1.1. Con il ricorso si deducono in realtà dei vizi della motivazione; il ricorso non si confronta compiutamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata che non è affatto apparente. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che l'immobile in sequestro preventivo, acquistato dall'indagato (omissis) nel 2007 e rivenduto alla ricorrente il 10 dicembre 2009, sia stato solo formalmente intestato alla ricorrente e che sia nella disponibilità dell'indagato in base alla deposizione del Capitano (omissis), della Guardia di Finanza, il cui contenuto è riassunto a

pagina 5, alle modalità di pagamento del prezzo, alle vicende dell'accollo del mutuo sull'immobile, acollo che avrebbe dovuto essere parte del prezzo ma che non è mai avvenuto poiché di fatto il mutuo è stato estinto dall'indagato mediante il versamento in contante ed una polizza fideiussoria sottoscritta sempre dall'indagato.

Il Tribunale del riesame ha poi risposto ai motivi di appello rilevando che le argomentazioni difensive non modificassero il quadro emerso, anche in considerazione del fatto che (omissis) era già stato sottoposto a procedimento penale per reati tributari ed aveva subito in sequestro per cui aveva anche interesse a rendere non aggredibili beni di sua proprietà.

1.2. Quanto alla somma di denaro, il ricorso non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito la prova della appartenenza della somma di denaro, in tutto o in parte. Sul punto il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca.

1.3. In relazione all'omessa risposta ai motivi di cui all'appello riunito n. 83/2020, il Tribunale del riesame ha dato atto che i due appelli presentano motivi comuni ed ha indicato anche i nuovi elementi di valutazione prospettati con il secondo appello. La ricorrente non ha specificamente indicato quali siano stati i motivi di appello su cui il Tribunale del riesame non avrebbe deciso e soprattutto perché l'analisi di tali motivi di appello avrebbe portato ad una decisione diversa.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/03/2021.

Il Consigliere estensore  
Luca Semeraro

Il Presidente  
Fausto Izzo

IL CAPO  
LUCA SEMERARO  
F. IZZO